

ALLEGATO A

AL DECRETO N. _____ DEL _____

REGISTRO n. _____ DEL _____

R E G I O N E D E L V E N E T O

UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI TREVISO

C.F. 80007580279

Disciplinare di concessione sfalcio

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione

La concessione, a favore diCodice Fiscale.....
e Partita Ivacon sede a
in viaha per oggetto lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi presenti in
area demaniale costituita da argini e terreni golenali in sinistra/destra del corso d'acqua
individuata catastalmente al foglio mapp.per un totale di mq.....
nel Comune di

La concessione per sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi sulla superficie demaniale risultante dalla stima in possesso di questo Ufficio, riguarda lo sfalcio dell'erba, la raccolta e il successivo carico e trasporto fuori dalle pertinenze idrauliche.

Le superfici oggetto della concessione sono quelle indicate nell'allegato A al presente disciplinare, superfici che possono anche non corrispondere allo stato dei luoghi per mancato aggiornamento dei dati catastali; la concessione s'intende data a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia dell'estensione e della qualità delle cose concesse, intendendosi i riferimenti catastali e le sezioni tipo solo indicativi dell'ubicazione del bene demaniale concesso.

ARTICOLO 2 - Termine per l'inizio e la fine delle attività di sfalcio

E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di comunicare in forma scritta prima di ogni campagna agraria la data d'inizio delle operazioni di taglio, di raccolta e di allontanamento dalle pertinenze idrauliche dei prodotti spontaneamente cresciuti lungo dette aree all'Autorità Idraulica affinché la stessa possa esercitare la sorveglianza durante la loro esecuzione.

La Ditta concessionaria è obbligata a:

1) sfalciare completamente l'intera superficie in concessione (area compresa tra l'unghia a campagna dell'argine e a fiume fino alla riva del corso d'acqua) incluse le zone improduttive, effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica lo sfalcio completo, con mezzi idonei e a norma di sicurezza almeno tre volte l'anno trattandosi di area urbana: di norma il primo entro il 25 maggio, il secondo entro il 25 luglio e il terzo entro il 30 settembre, con un intervallo di almeno 45 gg. ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o per necessità connesse a servizi di piena;

2) tagliare gli arbusti presenti nell'area oggetto di concessione, con diametro inferiore a cm 10 misurati a 1,5 metri dal suolo, entro la prima stagione silvana (1° ottobre - 15 aprile) o durante il secondo sfalcio nel periodo agosto/settembre.

L'Amministrazione concedente potrà, per motivate esigenze, richiedere un ulteriore sfalcio dei prodotti erbosi anche con preavviso di 5 gg. ed il concessionario dovrà ottemperare senza eccezioni né diritto ad alcun compenso.

ARTICOLO 3 – Prescrizioni generali

La concessione è soggetta alle seguenti inderogabili condizioni:

1) la presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione.

2) l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui i mezzi utilizzati dal concessionario ovvero le persone potessero trovarsi esposte a causa dei livelli idrometrici e/o

dei fenomeni erosivi del corso d'acqua interessato, ovvero per effetto di lavori di sistemazione idraulica. Il

concessionario, pertanto, non potrà avanzare alcuna pretesa né nei confronti del concedente, né di terzi

non responsabili;

3) sono vietati, a pena di decadenza, la cessione totale o parziale della concessione di sfalcio così come il

subaffitto in tutto o in parte dei terreni in concessione; l'eventuale affidamento a terzi dovrà essere

comunicato, per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle operazioni da parte del terzista

stesso;

4) nel caso in cui l'aggiudicatario intenda affidare a terzi l'esecuzione dello sfalcio, nel rispetto delle

condizioni di cui al disciplinare di concessione, resta comunque a carico del medesimo ogni responsabilità

verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando

ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche preesistenti.

5) l'Amministrazione regionale resta del tutto estranea ad ogni responsabilità per danni alle persone ed

alle cose anche di terzi, nonché ad ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto

della presente concessione.

6) qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei

luoghi o dei manufatti, così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente

autorizzato dall'Amministrazione concedente;

7) è vietata la variazione di destinazione d'uso della concessione e delle aree demaniali utilizzate, se non

espressamente prevista ed autorizzata da questa Autorità Idraulica;

8) il concessionario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di ragione sociale, di

residenza o altro;

9) dovrà sempre essere garantito l'accesso alla fascia di rispetto idraulico ai tecnici ed ai mezzi operativi

dell'Amministrazione concedente e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dallo stesso; le eventuali interdizioni

dovranno essere rimovibili, in qualsiasi momento, dal personale della stessa e/o da altro soggetto auto-

rizzato;

10) dall'esecuzione delle opere di sfalcio non devono conseguire danni alle opere, pertinenze idrauliche e a quant'altro esistente o posto a servizio del corso d'acqua;

11) il concessionario deve mantenere sempre sgombra la sommità arginale in modo da consentire anche il transito dei mezzi di manutenzione del concedente e/o ai soggetti incaricati/autorizzati dallo stesso; deve mantenere altresì sgombre le scarpate arginali per l'eventuale deposito provvisorio di materiale di risulta da interventi realizzati dall'Autorità Idraulica; sulla stessa fascia non devono essere messe a dimora piantagioni o arbusti di qualsiasi genere, né installate costruzioni, anche se a titolo precario;

12) il concessionario provvederà al recupero di materiali che dovessero cadere in acqua;

13) il ripristino di eventuali danni alle opere e/o manufatti esistenti nell'area concessa e a quanto eventualmente ricadente nella fascia di servitù idraulica, anche se causati senza dolo, dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario senza rivalsa di pretese, previo accordi e secondo le prescrizioni del concedente;

14) gli interventi oggetto della presente concessione devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, paesaggistica e della navigazione;

15) il concessionario è sempre responsabile di tutti i danni causati a persone e/o cose durante l'attività concessa e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante le operazioni di sfalcio;

16) il concessionario, a conoscenza delle condizioni di giacitura del corso d'acqua, è obbligato ad assumere tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque, cautele che devono essere preventivamente concordate con il concedente, lasciando indenne questa Amministrazione da ogni responsabilità conseguente a tracimazioni, erosioni, infiltrazioni o sifonamenti del corso d'acqua;

17) in caso di futuri interventi di manutenzione del fiume o connessi con l'attività dell'Amministrazione concedente si rendesse necessario occupare, anche solo temporaneamente, il terreno oggetto di concessione, ciò sarà fatto senza preavviso se dettato dall'urgenza del caso, o con semplice comunicazione anche verbale dai tecnici dell'Autorità idraulica preposta;

18) previa richiesta all'Amministrazione concedente, mezzo PEC il concessionario potrà effettuare operazioni di taglio piante che dovranno rispettare il ciclo vegetativo delle stesse e pertanto devono essere eseguite nel periodo tra il 1° ottobre e il 15 marzo (stagione silvana) di ogni anno, previo benessere e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente;

19) il concessionario è obbligato ad avvisare, tramite PEC con un preavviso di almeno 3 giorni, l'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso dell'inizio dei lavori di taglio erba, cespugli, arbusti e canne precisando con fotopiano con indicata l'area idonee dove avvengono e del loro completamento anche con documentazione fotografica dello stato dei luoghi, prima, durante e dopo i lavori e descrizione e targhe dei mezzi utilizzati, su richiesta dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

Il concessionario dovrà comunicare quotidianamente lo stato dei lavori, dei mezzi utilizzati e i nominativi degli operatori, con esauriente documentazione fotografica da vari punti di vista e distanze e mappe delle zone dove si sono svolti i lavori;

20) versare il canone entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

21) il concessionario è obbligato a rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione concedente anche se non riportate nel presente disciplinare;

ARTICOLO 4 - Prescrizioni particolari specifiche per l'esecuzione

L'attività in generale deve essere funzionale alla buona conservazione delle opere idrauliche, atteso che il manto erboso e relativo cotico formano protezione e consolidamento al corpo arginale.

Il concessionario è altresì obbligato al rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:

1) sono vietati nel modo più assoluto il dissodamento dei terreni concessi, la loro concimazione ed il pascolo del bestiame;

2) lo sfalcio o l'asporto dei prodotti dovrà essere eseguito senza alterare minimamente l'integrità delle sponde, degli argini e delle loro pertinenze e senza ostacolare il libero esercizio delle servitù di passaggio; si sottolinea l'obbligo di mantenere in efficienza la viabilità arginale compresa nel lotto assegnato;

3) è proibito formare depositi di prodotti o altro sull'area demaniale in concessione, pertanto gli stessi

dovranno essere allontanati oltre la zona di rispetto arginale subito dopo la raccolta;

4) il concessionario è tenuto a mantenere i sedimi demaniali nelle medesime condizioni in cui versano

alla data della consegna; ed è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità Idraulica eventuali danni

(frane, cedimenti o altro) dei rilevati arginali.

In caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni l'Amministrazione concedente procederà ai sensi

della vigente normativa.

In ogni caso nessun compenso spetterà al concessionario per la perdita di prodotti erbosi conseguente

all'esecuzione di lavori idraulici, nonché per l'occasionale passaggio di greggi in transumanza.

ARTICOLO 5 - Regolare esecuzione delle attività

Il concessionario, effettuate le operazioni di sfalcio e raccolta dei prodotti erbosi secondo le modalità

indicate all'art. 2, dovrà prontamente comunicare mezzo PEC alla scrivente Amministrazione la fine delle

attività per consentire un eventuale sopralluogo per la verifica.

ARTICOLO 6 – Durata della concessione

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto di concessione.

La concessione può essere revocata in ogni momento con preavviso di 90 giorni qualora a giudizio

dell'Amministrazione concedente risultasse di pregiudizio agli interessi pubblici, né il concessionario potrà

pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

ARTICOLO 7 - Canone di concessione

Il canone annuo di concessione è quantificato per mq di superficie concessa.

Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, di anno in anno, a decorrere dalla data di con-

cessione il canone di € (.....) aggiornato annualmente al 100% in ragione di quelle che saranno le

disposizioni dell'Amministrazione.

Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utiliz-

zare, in tutto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riduzione del

canone sarà determinata solo in conseguenza di specifiche disposizioni dell'Amministrazione concedente di riduzione dell'area concessa o di sospensione della concessione stessa.

Detto canone potrà essere rivisto sulla base di eventuali successive modifiche della legislazione vigente in materia in tal caso si provvederà d'ufficio al calcolo del relativo conguaglio.

Ove l'utilizzo dell'area dovesse protrarsi oltre la scadenza della presente concessione, l'utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento di una somma corrispondente al canone relativo all'effettivo periodo di utilizzo a titolo di indennizzo.

ARTICOLO 8 - Cauzione

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare, il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone solo nel caso in cui l'importo sia superiore ad Euro 500,00. Tale deposito cauzionale potrà essere restituito, ove nulli, su richiesta del soggetto affidatario, al termine della concessione.

ARTICOLO 9- Protocollo di Legalità

È fatto obbligo al concessionario di rispettare ed osservare il Protocollo di Legalità sottoscritto in data 17 settembre 2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione del Veneto, ANCI Veneto in rappresentanza dei Comuni veneti e da UPI Veneto in rappresentanza delle Province del Veneto, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali e assicurare l'interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nell'ambito dei contratti pubblici.

ARTICOLO 10 - Spese

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 11 – Rinuncia

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale della concessione, l'Amministrazione concedente prende atto della cessazione anticipata con apposito provvedimento, dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare e previo versamento, da parte del Concessionario, del canone

relativo all'annualità in corso.

La rinuncia è causa di esclusione dalla partecipazione a procedure di assegnazione in concessione di terreni demaniali per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi per i successivi tre anni, salvo che essa non sia stata determinata da cause di forza maggiore, puntualmente comprovate, indipendenti dalla volontà e/o da fatto del Concessionario e tali da non consentire, in alcun modo, il prosieguo del rapporto concessorio. Le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche nei casi in cui, nelle more del perfezionamento della concessione, sia comunque intervenuta l'accettazione espressa da parte del soggetto affidatario della stessa.

ARTICOLO 12 – Decadenza

La concessione, previa diffida, decade per:

- a) mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare e inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi o regolamenti;
- b) cattivo uso o mancata manutenzione del bene durante il periodo di vigenza della concessione;
- c) mutamento non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- d) cessione della concessione;
- e) subconcessione, cioè sostituzione di altri nel godimento della concessione senza previa autorizzazione dell'Amministrazione;
- f) mancato pagamento del canone demaniale entro trenta giorni dall'avviso;
- g) abbandono negligente dell'area in concessione;
- h) decorso dei termini stabiliti nel disciplinare e nel decreto per l'inizio ed il termine dei lavori;
- i) mancata comunicazione e relativa documentazione fotografica e grafica alla PEC dell'U.O. geniociviletv@regione.veneto.it dell'inizio e della fine dei lavori di taglio erba, cespugli, arbusti con le modalità di cui all'art. 3 punto 19) del presente disciplinare;
- j) mancato rispetto di qualsiasi disposizione impartita anche verbalmente dall'Amministrazione concedente;

La dichiarazione di decadenza comporta l'incameramento della cauzione.

ARTICOLO 13 – Revoca

L'Amministrazione può revocare la presente concessione in qualsiasi momento con preavviso di 90 giorni per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo, salvo la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 14 - Richiami a disposizioni e regolamenti

La concessione s'intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Durante l'esecuzione degli interventi il soggetto aggiudicatario dello sfalcio è tenuto ad osservare, anche se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.

ARTICOLO 15 – Sanzioni

Il concessionario è responsabile del rispetto delle condizioni contenute nel presente disciplinare, anche nei confronti di coloro i quali siano stati autorizzati, dal concessionario stesso, ad utilizzare i beni demaniali e le opere in concessione.

In caso di inosservanza da parte del concessionario, o di eventuali altri utilizzatori, delle condizioni contenute nel presente disciplinare o anche di parte di esse, l'U.O. Genio Civile di Treviso previa diffida, potrà dichiarare la decadenza dalla concessione, con incameramento della cauzione, ferme restando, comunque, le azioni di legge a tutela e difesa dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 16 - Controversie

Tutte le controversie relative alla presente concessione sono attribuite alla competenza del Tribunale delle Acque, ai sensi degli artt. 140 e seguenti del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

ARTICOLO 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.

Il sottoscritto concessionario dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente disciplinare, del quale ha preso piena conoscenza.

Letto, accettato e sottoscritto

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorso-duro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018, è il Direttore dell’U.O. Genio Civile Treviso email: geniocivileTV@regione.veneto.it PEC: geniociviletv@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella email, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it; PEC: dpo@pec.regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il rilascio della Concessione idraulica in oggetto in applicazione della DGR n. 2509 del 08.08.2003 e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) il D.Lgs. n. 112/1998, la L.R. 11/2001 e la normativa sulla trasparenza, il D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e

pubblicazione, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e del D. Lgs. 33/2013. Il periodo di conservazione è determinato in base ai criteri indicati, ai sensi degli art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e dell'archiviazione (protocollo e conservazione documentale) per il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.

Agli interessati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE tra cui chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Spetta inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipula del contratto di concessione.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'impossibilità del rilascio del provvedimento di concessione idraulica richiesto.

Il Concessionario

Il Direttore

dott. Ing. Vincenzo Artico